

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione



**Comune di Finale Ligure**  
Provincia di Savona

Numero progressivo **97**

### OGGETTO

**Razionalizzazione  
periodica delle  
partecipazioni del  
Comune di Finale Ligure  
al 31.12.2018 ex art. 20  
D.Lgs. 19 agosto 2016  
n.175, come modificato  
dal D.Lgs. 16 giugno 2017  
n. 100 - Relazione  
sull'attuazione del Piano  
di razionalizzazione  
periodica delle  
partecipazioni azionarie  
adottato per l'anno 2017 -  
Approvazione.**

L'anno duemiladiciannove il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore 10:00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	FRASCHERELLI UGO	X	
2	GUZZI ANDREA	X	
3	BRICHETTO CLARA	X	
4	CASANOVA CLAUDIO	X	
5	ROSA MARILENA	X	
6	VENERUCCI DELIA	X	
7	DE SCIORA FRANCO	X	
8	GATTERO OLGA	X	
9	RESCIGNO MASSIMO	X	
10	MAMBERTO CARLO	X	
11	SALPIETRO LAURA		X
12	DALL'ARA DELFIO	X	
13	GUALBERTI MASSIMO		X
14	FASCIOLO CAMILLA	X	
15	CILETO TIZIANA	X	
16	CERVONE PIER PAOLO	X	
17	GEREMIA MARINELLA		X

Totale componenti: Presenti: 14 Assenti: 3

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Il Vicepresidente Delfio Dall'Ara assume la presidenza della presente adunanza Straordinaria e, riconoscitane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i Consiglieri signori:

## N. 97

**OGGETTO:** Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Finale Ligure al 31.12.2018 ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 - Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni azionarie adottato per l'anno 2017 - Approvazione.

"OMISSIS"

Durante la discussione esce il Presidente Franco DE SCIORA e assume le funzioni il Vice Presidente Delfio DALL'ARA.

Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali.

Prima della votazione, rientra nell'emiciclo dell'aula consiliare il Presidente Franco DE SCIORA, il quale non assume la presidenza ma partecipa alla votazione.

Sono presenti al momento della votazione il Sig. Sindaco e n. 13 Consiglieri comunali.

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Vicepresidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016";
- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento purché l'affidamento dei servizi nuovi o in corso alla società avvenga o sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICHIAMATO l'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- ✓ non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1, del Testo unico;
- ✓ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ✓ previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICHIAMATO il comma 4 del citato art. 20 T.U.P.S., in base al quale, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

VISTA la deliberazione C.C. n. 72 del 28.09.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 Agosto 2016 n.175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipate da alienare." modificata con deliberazione C.C. n. 11 del 13.02.2018 "Modifiche alla deliberazione C.C. n. 72 del 28.09.2018 in attuazione dell'art. 1 comma 891 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205. Adempimenti finalizzati al mantenimento della partecipazione societaria in Banca Etica S.p.A. provvedimenti conseguenti. Approvazione";

RICHIAMATA la D.C.C. n. 91 del 14.11.18 "Revisione straordinaria delle partecipate. Stato di aggiornamento del procedimento" in cui si rende conto della situazione delle scelte operative individuate in tale determinazione;

RICHIAMATA la deliberazione n.115 del 19.12.2018 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Finale Ligure al 31.12.2017 ex art. 20 D.Lgs.19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100";

VISTA pertanto la Relazione sull'attuazione del piano di cui alla Deliberazione di C.C. n. 115/2018, in cui sono evidenziati i risultati conseguiti ed evidenziate le differenti azioni operate rispetto a quelle previste, dando atto che tale relazione costituisce atto presupposto per l'adozione del successivo piano di razionalizzazione periodica alla data del 31.12.2018 (Allegato A);

RILEVATO che per effetto dell'art. 26, comma 11 T.U.S.P., a partire dall'anno 2018 ed entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

RITENUTO pertanto necessario procedere, sulla scorta di quanto contenuto nella relazione di cui al punto precedente, con l'approvazione del piano di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che la ricognizione periodica è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 3 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal servizio ed ufficio comunale competente, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dallo stesso svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, da cui emerge il seguente assetto complessivo delle società di cui il Comune di Finale Ligure detiene partecipazioni dirette, con sintetizzato a fianco la scelta in merito all'eventuale attività di razionalizzazione, come meglio specificate nel piano allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B), così riassumibili:

<b>SOCIETA'</b>	<b>ESITO RICOGNIZIONE / MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE</b>
Finale Ambiente S.p.A.	Mantenimento senza interventi
Consorzio Depurazione delle Acque del Savonese S.p.A.	Mantenimento quote fino alla fusione per incorporazione nella nuova Società Consortile "Acque Pubbliche Savonesi"
I.P.S. S.c.p.A.	Recesso quote a titolo oneroso
I.R.E. S.p.A.	Mantenimento senza interventi
T.P.L. Linea S.r.l.	Mantenimento senza interventi
Banca Popolare Etica S.c.p.A.	Mantenimento senza interventi
Ponente Congressi S.c.r.l.	Liquidazione in fase di svolgimento
Promofinale S.c.r.l.	Liquidazione in corso di completamento

DATO ATTO che il Comune di Finale Ligure non detiene partecipazioni indirette;

SENTITA la Commissione Consiliare competente nella seduta del 19/12/2019;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000, parte integrante della presente deliberazione (Allegato C);

IL VICEPRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene

## A P P R O V A T A

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 13 Consiglieri presenti (Andrea GUZZI, Clara BRICHETTO, Claudio CASANOVA, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga GATTERO, Massimo RESCIGNO, Carlo MAMBERTO, Delfio DALL'ARA, Camilla FASCIOLO, Tiziana CILETO e Pier Paolo CERVONE)

Il che il Vicepresidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

## D E L I B E R A

1. Di approvare la "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni azionarie adottato per l'anno 2017", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, costituente atto presupposto per la redazione ed approvazione della ricognizione e dell'eventuale piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Finale Ligure (Allegato A).
2. Di approvare, in esito alla relazione di cui al punto precedente, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, come qui sotto sintetizzato:

<b>SOCIETA'</b>	<b>ESITO RICOGNIZIONE / MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE</b>
-----------------	---

Finale Ambiente S.p.A.	Mantenimento senza interventi
Consorzio Depurazione delle Acque del Savonese S.p.A.	Mantenimento quote fino alla fusione per incorporazione nella nuova Società Consortile "Acque Pubbliche Savonesi"
I.P.S. S.c.p.A.	Recesso quote a titolo oneroso
I.R.E. S.p.A.	Mantenimento senza interventi
T.P.L. Linea S.r.l.	Mantenimento senza interventi
Banca Popolare Etica S.c.p.A.	Mantenimento senza interventi
Ponente Congressi S.c.r.l.	Liquidazione in fase di svolgimento
Promofinale S.c.r.l.	Liquidazione in corso di completamento

3. Di approvare il documento "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni azionarie" al 31 dicembre 2018, corredato di relativa relazione tecnica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B).
4. Di conferire mandato agli uffici competenti affinché realizzino gli adempimenti di competenza.
5. Di disporre:
  - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
  - che ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P. gli atti approvati con la presente deliberazione, consistenti nella "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni azionarie adottato per l'anno 2017" e nel "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni azionarie"

al 31.12.2018", corredato di relativa relazione tecnica, siano trasmessi alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. ed alla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del T.U.S.P.

6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Terminata la votazione il Presidente Franco DE SCIORA prende nuovamente posto.  
Sono presenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri comunali.

Terminata la votazione, esce dall'aula consiliare il Consigliere Delfio Dall'Ara.  
Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali.

**ATTESTAZIONI E PARERI**  
**(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)**

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE  
F.to: Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

**Il Vicepresidente**  
F.to Delfio Dall'Ara

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*